

Scheda 4 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4269 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Regione Marche – affidamento gestione servizio idrico integrato nel territorio regionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione:

La Commissione contesta l'illegittimità dell'affidamento, da parte delle "Autorità di Ambito Ottimale 2" della Regione Marche (nel prosieguo: "ATO2"), della gestione del servizio idrico in favore della società Multiservizi S.p.A, società a capitale interamente pubblico. La Commissione ritiene che detto affidamento configuri una concessione di servizi, in quanto la remunerazione a favore di Multiservizi è costituita dal diritto agli utili derivanti dalla gestione del servizio.

L'attribuzione di tale concessione, quindi, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, avrebbe dovuto far seguito, secondo la Commissione, ad una procedura concorrenziale.

Le autorità italiane hanno giustificato l'affidamento diretto in favore di Multiservizi invocando la natura "in house" della medesima, in quanto:

- 1) gli enti pubblici esercitano, sulla gestione della società, un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, essendo il capitale sociale interamente pubblico;
- 2) la società svolge l'80% delle proprie attività con gli enti locali azionisti.

Sussistendo quindi, secondo le autorità nazionali, un affidamento "in house", non è richiesto l'espletamento della messa in concorrenza. La Commissione, tuttavia, ha replicato che la natura interamente pubblica del capitale sociale non è sufficiente affinché una società possa qualificarsi "in-house", essendo altresì richiesto che il controllo degli enti pubblici/soci su tale società sia tanto intenso quanto quello esercitato sui propri servizi: al riguardo, la Commissione ha evidenziato come la configurabilità di un tale controllo sia esclusa dall'ampia autonomia gestionale riservata al Consiglio di Amministrazione sulla gestione sociale, in detrimento del potere dei soci.

La Commissione, pertanto, ha ritenuto che l'attribuzione della gestione del servizio idrico dovesse esser preceduta dall'espletamento di adeguate forme di pubblicità e concorrenza.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 la Commissione ha emesso un Parere motivato ex articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/2309 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato.****"Incompleta trasposizione del Codice degli appalti".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune norme del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 (nel prosieguo: "il Codice") con la Direttiva 2004/17/CE - che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - e con la Direttiva 2004/18/CE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Commissione evidenzia i seguenti profili di illegittimità:

i) appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi: tali appalti si sottraggono alla Direttiva 2004/18/CE soltanto se aggiudicati nei settori interessati dalla Direttiva 2004/17/CE e summenzionati, laddove il tenore dell'art. 24 par. 1 del Codice sembrerebbe estendere l'inapplicabilità della Dir. 2004/18/CE anche agli appalti a scopo di rivendita non aggiudicati nei settori della Direttiva stessa; ii) soggetti affidatari di appalti pubblici: gli artt. 34 par 1, 90, 101, e 237 del Codice escludono dalla partecipazione alla gara, in generale, tutti quei soggetti dotati di forma giuridica diversa da quella prevista dal Codice stesso; iii) partecipazione dei gruppi temporanei di imprese e consorzi: l'art. 37 par. 11 del Codice introduce una condizione non prevista dalla norma comunitaria, consentendo all'affidatario di subappaltare solo se cointeressato con il subappaltatore in un'associazione temporanea di imprese; iv) dialogo competitivo: la norma comunitaria stabilisce che i criteri di individuazione dell'offerta più vantaggiosa sono definiti prima del "dialogo" con i partecipanti alla gara, mentre l'articolo 58 paragrafo 15 consente di introdurli anche successivamente; v) promotore: il Codice non prevede che l'incarico di promotore venga messo a gara e stabilisce, inoltre, che il promotore debba confrontarsi solo con i concorrenti che hanno presentato le due offerte migliori.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato una Messa in Mora ex art. 226 TCE. In risposta, l'Amministrazione italiana ha proposto, per alcuni rilievi, modifiche di natura normativa, mentre per altri ha reso edotta la Commissione circa l'interpretazione che viene data in ambito nazionale alle norme contestate, in modo da renderle compatibili con la normativa comunitaria. In data 27 giugno 2008, il Consiglio dei Ministri ha deliberato per la prima volta sullo schema di decreto legislativo recante "ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163", nel quale si è avuto cura di recepire le osservazioni della Commissione europea in materia di contratti pubblici. Con nota successiva, quindi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato che nello schema predetto sono state inserite le modifiche al Codice funzionali sia all'eliminazione delle contestate incompatibilità con il diritto comunitario, sia all'adeguamento del Codice stesso alla sentenza del 15.05.2008 C. 147/06 e C. 148/06, relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4496 ex art. 226 del Trattato CE**

"Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi S.r.l.".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Contigliano (Rieti).

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE in materia di appalti e degli articoli 43 e 49 TCE, relativamente all'attribuzione, da parte del Comune di Contigliano, del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata alla società AMA s.r.l.

In particolare, si contesta l'affidamento diretto del servizio ad una società a capitale pubblico. La Commissione inoltre rileva che sembra da escludere che l'AMA possa essere considerata una struttura interna al Comune di Contigliano (società "in house") e che pertanto possa beneficiare dell'attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ai sensi della giurisprudenza concernente i rapporti in house. La Commissione osserva che il Comune di Contigliano detiene una quota pari allo 0,5 % del capitale della società in questione (il 98,50% del capitale è detenuto da una Spa a sua volta detenuta al 100% dal Comune di Roma), parte troppo esigua per consentire al Comune di esercitare sulla società un controllo analogo, per intensità, a quello che esso esercita sui propri servizi.

Stato della Procedura

Il 12.12. 2006 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Il Comune di Contigliano, con nota del febbraio 2007, ha rilevato che la società in questione ha capitale interamente pubblico ed è partecipata indirettamente dal Comune di Roma. Inoltre, l'utilizzo della forma di s.r.l. e il peculiare assetto statutario della società consentirebbero al Comune di Contigliano di esercitare un penetrante potere di influenza e direzione sulla attività resa dalla società. Il 27.06.2007 la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe possibili effetti finanziari negativi, relativi ad un aumento delle spese di natura amministrativa che potrebbe derivare al Comune di Contigliano, qualora l'attuale affidamento venisse annullato. In particolare tale aumento potrebbe ricondursi alle spese richieste da un eventuale resistenza in giudizio della Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un possibile contenzioso instaurato dal titolare dell'affidamento annullato.

Scheda 7 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4419 ex art. 226 Trattato CE.**

“Proroga concessione autostradale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

In materia di appalti, la Commissione ritiene che vi sia stata violazione del diritto comunitario (direttiva 2004/18/CE e degli articoli 43 e 49 del TCE) da parte del governo italiano, in quanto l'ANAS, con delibera del febbraio 2006, ha accordato una proroga di 34 anni della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa, approvando l'atto aggiuntivo diretto a modificare, in tal senso, la convezione di concessione.

Già con la lettera del giugno 2006 la Commissione aveva richiesto delle informazioni supplementari, segnalando che la proroga in questione sembrava contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici e di concessioni: infatti, ai sensi del diritto comunitario, una proroga di concessione già esistente equivale ad una nuova concessione, la quale può essere affidata solo attraverso una procedura di messa in concorrenza. Pertanto la Commissione ha chiesto alle Autorità italiane di astenersi dal dar corso alla procedura di approvazione della suddetta delibera.

Con la messa in mora la Commissione, ritenendo che le spiegazioni fornite dalle Autorità italiane non sembrano suscettibili di giustificare la proroga dell'attuale concessione in favore della suddetta società, afferma che la proroga della concessione accordata dall'ANAS costituisce violazione della direttiva 2004/18/CE.

Stato della Procedura

La Commissione ha inoltrato una lettera di Messa in mora ex art. 226 TCE il 12 ottobre 2006, non avendo ritenute esaustive le osservazioni fornite dal governo italiano in seguito alla richiesta di informazioni.

L'Amministrazione competente, con note di risposta del dicembre 2006 e maggio 2007, ha comunicato alla Commissione che la durata della concessione è stata ridotta complessivamente di 13 anni e che l'attuale termine finale non appare ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni.

Nel mese di Aprile 2008 si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4378/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società Autocamionale della Cisa).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4378 ex art. 226 del Trattato CE.**

“Proroga concessione autostradale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione ha ricevuto reclami a proposito della proroga della concessione autostradale accordata dall'autorità concedente ANAS alla Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la decisione di accordare una proroga della concessione in favore della società in questione costituisca una violazione della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi e forniture, e segnatamente del suo articolo 58. Infatti, secondo il diritto comunitario, la proroga di un affidamento di servizi e forniture già esistente deve qualificarsi come un nuovo affidamento, il quale, pertanto, può realizzarsi solo attraverso procedura concorrenziale, in base alla direttiva citata ove l'affidamento da reiterarsi risulti di un valore superiore alla soglia da essa fissata, ovvero in base agli artt. 43 e 49 TCE ove il predetto valore sia inferiore a tale soglia. Il governo italiano ha sottolineato che la proroga della concessione attuale è necessaria per permettere alla società di realizzare un tratto incompiuto della autostrada e di gestirlo per il periodo strettamente necessario a garantire una remunerazione suscettibile di permettere il finanziamento dei lavori.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2006, la Commissione ha provveduto a notificare all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE. Con lettera di risposta rispettivamente del dicembre 2006 e del maggio 2007, l'Amministrazione competente precisava che le opere oggetto dell'appalto contestato rappresentano l'attualizzazione di un intervento infrastrutturale per la cui realizzazione, fino ad allora, non si erano mai poste le condizioni giuridiche e finanziarie di attuazione.

Nel mese di Aprile si è svolto un incontro fra il Ministro competente e i Servizi della Commissione, mentre, con nota 11 giugno 2008, la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti, diretti ad approfondire se, nel caso di mancata realizzazione delle opere, si proceda comunque ad eventuali proroghe temporali della concessione. Con nota del 24 giugno 2008, l'Amministrazione ha fornito i necessari chiarimenti. Si precisa che la procedura in oggetto non è giuridicamente connessa con la procedura n. 4419/2006, in quanto quest'ultima concerne un diverso affidamento di appalto in favore di una diversa società (Società per l'autostrada Brescia-Verona Vicenza Padova).

Il 19 novembre 2008 i competenti servizi della Commissione hanno inviato una lettera al Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, in cui hanno sottolineato che la soluzione proposta dal Governo italiano risulta inidonea al superamento dell'infrazione alle regole comunitarie in materia di appalti pubblici, come contestata nella Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2004/4963 – ex articolo 226 del Trattato CE.
"Affidamento della realizzazione e della gestione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione degli artt. 7 e 11 della Direttiva 93/37/CE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonchè degli art. 43 e 49 TCE. In particolare, l'art. 7 della citata Direttiva dispone che la procedura di "project financing" non è ammessa in funzione dell'affidamento di appalti pubblici di lavori soggetti alla Direttiva stessa.

Il Comune di L'Aquila ha espletato, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, relativi alla progettazione e realizzazione di una tranvia, una procedura di project financing finalizzata ad una concessione di lavori. Tuttavia, poichè il compenso pattuito per l'affidatario consiste in un canone fisso e non nei proventi derivanti dalla gestione dell'opera realizzata, la Commissione ritiene che il caso di specie si profili come "appalto pubblico di lavori" e non come "concessione". Pertanto si rileva che, avendo il Comune di L'Aquila applicato una procedura di project financing ad un caso in cui avrebbe dovuto concludere un appalto, risultano violati gli art. 7 e 11 della Direttiva 93/37/CE. Inoltre, in quanto il progetto in gara ha subito, dopo la pubblicazione del bando, una modifica dei requisiti di ammissione alla gara, si ritengono violati gli artt 43 e 49 TCE sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, per non essere stati i concorrenti edotti, sin da principio, sulle condizioni della gara.

L'Italia ha ribadito che l'affidamento in oggetto integra una "concessione", poichè il compenso dell'affidatario è comunque aleatorio, sia per il rischio connesso all'obbligo di garantire la manutenzione straordinaria dell'opera, sia per quello relativo alla natura sperimentale dell'opera stessa e, il 14 Novembre 2006, ha reso nota la modifica alla Convenzione fra il Comune di L'Aquila e l'affidatario, che elimina l'obbligo di pagamento del canone fisso.

Stato della Procedura:

In data 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato Ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario positivo per il Comune dell'Aquila, in quanto è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'erogazione a carico del Comune di un corrispettivo semestrale a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle tramvie.

Scheda 10 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/5352 ex art. 226 del Trattato CE.**

"Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE".

Settore : Appalti

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

Con messa in Mora del 1.04.2004, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 2, 6 e 9 della Direttiva 93/36/CEE in materia di appalti pubblici di forniture. In particolare, la Commissione ritiene illegittimo che per l'acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo VV.FF, con il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Luglio 2003 sia stata prevista la possibilità di derogare al regime previsto dalla Direttiva sopra citata. Secondo tale regime, l'acquisizione degli elicotteri avrebbe dovuto costituire oggetto di una procedura concorsuale finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico di forniture, in quanto, in tutti i casi in cui l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia prevista dalla Direttiva stessa, l'aggiudicazione delle commesse pubbliche attraverso pubblica gara risulta inderogabile.

Le argomentazioni a giustificazione dell'omesso esperimento della procedura concorsuale, addotte dal Governo italiano, fanno riferimento alle esigenze di segretezza e di sicurezza quali connesse agli appalti in questione. Questi ultimi, infatti, hanno ad oggetto forniture da utilizzarsi fondamentalmente a scopi civili, ma anche, occasionalmente, a fini di difesa militare, per cui l'espletamento di una pubblica gara avrebbe favorito e favorirebbe, anche in futuro, la propagazione di notizie relative a circostanze da mantenersi segrete, a pena, in caso contrario, di pregiudicare la sicurezza militare del paese. In proposito, l'Italia si richiama all'art. 2, n. 1, lettera b) della stessa direttiva 93/36, la quale esclude, dall'ambito di applicazione delle procedure di pubblica gara, gli affidamenti concernenti appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza. In risposta, la Commissione ha osservato che la possibilità che gli elicotteri vengano utilizzati come sistemi di arma e di difesa risulta così marginale, da provare che gli stessi hanno una destinazione essenzialmente civile. Di conseguenza, il decreto ministeriale, sopra menzionato, che autorizza l'affidamento della loro fornitura tramite negoziazione privata e non per pubblica gara, appare illegittimo.

Stato della Procedura

In data 2 ottobre 2008 la Corte di Giustizia ha emanato una sentenza ex art. 226 TCE, con la quale ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi comunitari.

In risposta alla lettera della Commissione del 15 ottobre u.s., il Ministero dell'Interno ha informato che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte, si appresta ad adottare un idoneo intervento per sancire la cessazione degli effetti del Decreto Ministeriale contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/2158 – ex articolo 228 del Trattato CE.**

“Acquisizione senza gara di elicotteri “Agusta” o “Agusta Bell” da parte del governo italiano”.

Settore: Appalti

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

– Ministero dell’Interno – Ministero della Difesa – Ministero Economia e Finanze – Ministero Politiche Agricole e Forestali – PCM – Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione

La Commissione Europea osserva l’inoservanza degli obblighi sanciti dalla sentenza dell’8 aprile 2008 della Corte di Giustizia, con la quale si dichiarava la violazione, da parte dell’Italia, della Dir. 93/36/CEE e, prima ancora, delle Dir.ve 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, a causa del reiterato affidamento senza concorso, in favore della ditta “Agusta”, della fornitura di elicotteri leggeri a determinati Corpi militari dello Stato. In particolare, la Commissione afferma la violazione delle norme delle citate Direttive, che prevedono l’esperimento di procedure concorsuali ai fini dell’affidamento degli appalti pubblici di forniture, tutte le volte in cui il valore dei medesimi, come nel caso di specie, superi la soglia prevista. L’Italia sostiene che con il ricorso all’affidamento diretto in favore della “Agusta”, si è voluta tutelare l’esigenza di protezione del segreto militare, nonché quella della sicurezza dello Stato, che impone un elevato livello tecnico delle prestazioni. In ordine al profilo della segretezza, la Commissione osserva che questo attiene al momento della esecuzione del contratto e non a quello della sua aggiudicazione, per cui non avrebbe potuto risentire alcun pregiudizio da una procedura di evidenza pubblica, che attiene la fase di aggiudicazione del contratto e non quella della sua attuazione. In riferimento all’esigenza di un’elevata qualità delle forniture, si aggiunge che, sotto tale rispetto, l’esperimento di procedure concorrenziali, grazie al raffronto di offerte diverse, garantisce la pubblica amministrazione in misura maggiore rispetto alla procedura negoziata. In seguito alla sentenza di cui sopra, la Commissione ha rilevato che i contratti contestati ancora non sono stati risolti, essendo peraltro stata prevista, per il futuro, un’ennesima attribuzione alla “Agusta”, senza messa in concorrenza, della fornitura di un importante numero di elicotteri. In proposito, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, per quanto riguarda i contratti da esso stipulati già pervenuti alla fase della consegna o, comunque, di ultimazione della costruzione dei veivoli, non è configurabile alcun intervento risolutorio. Il Ministero della Difesa, quale parte contrattuale di un accordo specifico, relativo alla commessa di 17 elicotteri per l’Arma dei Carabinieri, per il quale risulta l’avvenuta realizzazione del prodotto, ha ottenuto che la Commissione recedesse dalla richiesta di risoluzione del contratto stesso. Il Dipartimento della Protezione Civile (PCM), per quanto di sua competenza, si è impegnato all’espletamento di una gara di evidenza internazionale per le future commesse, ribadendo la non risolubilità dei contratti già eseguiti.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 228 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2002/5260 – ex articolo 228 del Trattato CE.**

"Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture, Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Regione Sicilia, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

Violazione:

La Commissione contesta la mancata esecuzione della Sentenza C-382/05 pronunciata dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, con cui la Corte ha dichiarato che le convenzioni aventi ad oggetto l'utilizzo di rifiuti urbani prodotti dalla Regione Sicilia - al fine di produrre energia elettrica destinata alla rivendita - sono state stipulate violando le procedure di aggiudicazione degli appalti definite dagli articoli 11, 15 e 17 della Direttiva n. 92/50/CEE.

La Corte nella sentenza afferma che la convenzione in questione avrebbe dovuto essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee utilizzando il modello di bando di gara di Appalto - dettagliatamente descrittivo delle prestazioni oggetto della convenzione - e non utilizzando un modello che descrivesse in maniera meramente indicativa il contenuto della convenzione.

La Corte, infatti, ha ritenuto che la convenzione in questione non costituisca una concessione di lavori bensì un appalto pubblico, in quanto l'istituto giuridico della concessione presuppone che la "remunerazione" - per il soggetto privato - sia costituita dall'utile derivante dalla gestione dell'opera da realizzare e non da un compenso fisso erogato dalla Pubblica Amministrazione, laddove, nel caso di specie, la convenzione prevede che il soggetto privato percepisca un compenso da parte della Pubblica amministrazione.

Non avendo l'Italia comunicato le misure adottate per dare esecuzione a tale sentenza, la Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ex articolo 228 del Trattato CE.

Le competenti autorità italiane si sono impegnate ad espletare una nuova procedura di gara per l'affidamento di appalti in sostituzione delle convenzioni concluse illegittimamente, allo scopo di ottenere l'archiviazione del caso.

Stato della Procedura

in data 29 novembre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in mora ai sensi dell'articolo 228 TCE, a cui ha fatto seguito una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie in data 28 Gennaio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Appalti

Procedura di infrazione n. 1999/5352 – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. "Concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella Causa C-260/04".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C - 260/04, ex art. 226 emessa in data 13 settembre 2007, con cui la Corte di Giustizia constatava che l'affidamento di 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche - senza il previo espletamento di una gara d'appalto – violava i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 43 e 49 TCE. La Commissione chiedeva pertanto che le concessioni predette venissero nuovamente affidate a mezzo di procedura concorsuale.

Le autorità italiane, in replica, hanno sottolineato che, prima di dar corso alle gare, era necessario procedere ad una ricognizione del "minimo garantito", rappresentato dalla parte fissa del compenso che i concessionari debbono corrispondere alla PA. A tal fine, le concessioni già assegnate erano state prorogate per stabilire l'entità definitiva del predetto "minimo garantito". La Repubblica Italiana ha inoltre affermato che la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di un bando di gara per l'attribuzione di concessioni, nuove avrebbe aperto il settore alla libera concorrenza, rendendo pertanto non necessaria la "riattribuzione" delle 329 concessioni iniziali.

La Commissione, di contro, ha ritenuto che l'attribuzione di concessioni nuove non costituisca una misura sufficiente ad attuare la sentenza della Corte e che, pur impegnandosi l'Italia a mettere in gara anche le concessioni originarie, in proposito non è stato adottato nemmeno un calendario delle operazioni. Al fine di dare esecuzione a detta sentenza sono state introdotte modifiche mediante l'art. 4/bis del decreto legge dell'8 aprile 2008 n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee".

Si precisa altresì che, per quanto riguarda le concessioni "storiche" esistenti in numero di 329, le stesse, per previsione dell'art. 2, comma 50 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria per il 2009), dovranno necessariamente cessare entro il termine ultimo del 31 marzo 2009.

Stato della Procedura

La Commissione, in data 7 aprile 2008, ha notificato all'Italia una lettera di messa in Mora ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato

Comunicazioni

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

Il settore delle “comunicazioni” contempla, allo stato attuale, 4 procedure di infrazione, ciascuna delle quali attinente a presunte violazioni del diritto comunitario.

Le procedure in oggetto risultano instaurate in un arco di tempo compreso tra il 2004 ed il 2008 e sono tutte ferme alla fase precontenziosa ex art. 226 TCE. Nel loro ambito, la n. 2006/2114 e la n. 2008/2258, entrambi relative alle contestazioni della Commissione circa la mancata introduzione del numero unico europeo 112, presentano un impatto finanziario, costituito dall'aumento delle spese richieste dagli interventi di aggiornamento sulle infrastrutture tecnologiche TLC.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2008/2258	Numero unico 112	MM	Si
Scheda 2 2007/2110 2005/2240 2004/4303	Violazione della direttiva Televisione senza frontiere	MM	No
Scheda 3 2006/2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza	RC C-539/07	Si
Scheda 4 2005/5086	Ass.ne Altroconsumo contro Repubblica italiana (legge Gasparri)	PM	No

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2008/2258 ex art. 226 del Trattato CE****Settore:** Comunicazioni**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la violazione dell'art. 26, paragrafo 2, della Direttiva 2002/22/CE, che regola l'istituzione di un numero di emergenza unico (112), da rendersi accessibile a tutti gli utenti di servizi telefonici.

In particolare, l'articolo sopramenzionato disciplina il funzionamento del numero 112 nel caso in cui, all'interno dello stato membro, la prestazione dei servizi di soccorso venga ascritta alla competenza di soggetti istituzionali diversi, contattabili mediante composizione di numeri di emergenza nazionali differenti, a seconda del tipo di richiesta. Sussistendo tali circostanze, la normativa comunitaria dispone che gli utenti che si rivolgono al numero 112, per richiedere un servizio di soccorso, ottengano un trattamento di efficacia pari a quello che avrebbero ottenuto qualora avessero direttamente adito il numero di emergenza nazionale specificatamente pertinente alla situazione particolare.

A riguardo, risulta che in Italia, attualmente, le chiamate al 112 vengono gestite dall'Arma dei Carabinieri, mentre altri servizi di emergenza, in particolare ambulanze e vigili del fuoco, hanno sistemi diversi di centralini e di numeri di emergenza nazionali. Contrariamente alle disposizioni della direttiva comunitaria, il sistema italiano di emergenza è strutturato, peraltro, in modo tale che, nel caso in cui pervenga una chiamata al 112 con la richiesta di un servizio di soccorso contattabile direttamente su altro numero, l'Arma dei Carabinieri non dispone della possibilità di inoltrare la chiamata medesima al servizio di emergenza specificatamente collegato a tale numero, con il risultato che il centralinista del servizio richiesto può ricevere solo quei dati che gli vengono riferiti, per interposta persona, dal centralino dell'Arma dei Carabinieri, senza poter comunicare direttamente con l'utente stesso del 112 ed assumere, da quest'ultimo, informazioni supplementari e immediate. Pertanto, poiché il chiamante al numero di emergenza 112, il quale abbia necessità di un servizio di soccorso attivabile su altri numeri di emergenza nazionali, risulta ricevere un trattamento meno efficace di quello che riceverebbe qualora si rivolgesse immediatamente al centralino di competenza specifica, la Commissione ritiene violato il sopra menzionato articolo della direttiva 2002/22/CE.

Stato della Procedura

In data 18 settembre 2008 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato potrebbero derivare qualora, dando seguito alle richieste della Commissione, il Governo italiano procedesse all'adattamento delle strutture tecnologiche informative, per consentire che le chiamate vengano direttamente inoltrate ai numeri di emergenza nazionali.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2007/2110; 2005/2240 e 2004/4303 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Mancata conformità della normativa e della prassi italiane riguardanti inserimento e durata della pubblicità nei programmi televisivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione Europea lamenta la non conformità della normativa e prassi italiana con la Direttiva n. 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, concernente le attività televisive e trasposta nell'ordinamento italiano dal T.U. della Radiotelevisione D. Lgs n. 177/2005, dalla Delibera dell'AGCOM n. 538/01/CSP e dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni n. 581/93.

La Commissione rileva, fra l'altro, che: secondo l'art. 18 bis della Direttiva le televendite devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti, mentre in Italia essa è pari a circa tre minuti.; l'art. 11 della Direttiva prevede che la pubblicità sia inserita solo negli intervalli o nelle parti autonome dei programmi, laddove le norme italiane consentono inserzioni eccessive di spot nel corso di spettacoli e trasmissioni sportive; il numero di interruzioni pubblicitarie all'interno di films è superiore a quanto consentito dalla Direttiva (art. 11 paragrafo 3); il sistema sanzionatorio italiano (applicato in base all'art. 51 comma 2 del Testo Unico) in materia di pubblicità è inefficace.

Al riguardo, si evidenzia che le autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008 pubblicato sulla GU del 9 aprile 2008 n. 84 – convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 – il cui articolo 8/decies introduce norme di superamento della procedura in questione.

Stato della Procedura

La presente procedura unifica le procedure 2004/4303, 2005/2240, e 2007/2110. L'11 dicembre 2007 la CE con lettera di Messa in Mora, ha sollecitato l'adozione del DDL “Gentiloni”, in rafforzamento del sistema sanzionatorio italiano nel settore televisivo. Con nota del 12 febbraio 2008 il Ministero delle Comunicazioni ha replicato che è stato modificato il Reg. 538/01/CSP, onde porre rimedio ad alcune delle contestazioni comunitarie, mentre, riguardo ad altre, è intervenuto il sopra menzionato Decreto Legge n. 59 dell'8 aprile 2008. Si è precisato, inoltre, di aver fatto richiesta di inserire un articolo, nella legge comunitaria 2008, già approvato dal Consiglio dei Ministri, per ciò che concerne i procedimenti sanzionatori.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 ex art. 226 Trattato CE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112 da telefoni cellulari. Numero unico europeo di emergenza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana non abbia garantito la corretta applicazione delle direttiva 2002/22/CE relativa ai diritti degli utenti di reti e servizi di comunicazione elettronica. Essa stabilisce, in particolare, che gli Stati membri garantiscono la disponibilità, per le autorità incaricate dei servizi di soccorso, delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante sia da telefono fisso che da telefono cellulare. Nonostante il Ministero delle Comunicazioni abbia istituito il “Numero unico europeo di emergenza”, la Commissione rileva che il servizio informazioni sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo non è ancora disponibile per le autorità di soccorso italiane. Inoltre, la Commissione ha segnalato che da un recente incontro con i rappresentanti delle autorità italiane è emerso che il nuovo piano per il 112 in Italia è significativamente differente dal progetto originario, esprimendo perplessità a tal proposito. Nel luglio 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota la bozza del testo di un Accordo quadro sul Numero Unico di Emergenza (NUE) tra le Amministrazioni centrali coinvolte, volto a rendere operativo il servizio del NUE sull'intero territorio nazionale, entro il 31 luglio 2008.

Stato della Procedura

La Commissione, il 30 novembre 2007, ha presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee un Ricorso contro la Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 TCE. Al fine di ottemperare agli obblighi comunitari, l'ex Ministero delle Comunicazioni ha emanato il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 “numero unico di emergenza europeo 112”. Si ritiene che, entro il 10 luglio 2008, il menzionato servizio di emergenza verrà reso disponibile nella provincia di Salerno, con ulteriore e progressiva estensione all'intero territorio nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

E' ipotizzabile un impatto finanziario, in termini di oneri necessari per adeguare le infrastrutture tecnologiche TLC, il quale potrebbe, anche in parte, gravare sul bilancio dello Stato.